



Le leggi che regolano il pensionamento sono, da alcuni anni, di gran moda e possiamo dire che con l'introduzione dell'APE siamo in un "alveare" di norme e definizioni. Dato che la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) potrebbe, a richiesta degli aderenti interessati, coinvolgere i fondi pensione, abbiamo pensato di fornire qualche informazione per aiutare a fare un po' di chiarezza.


Abbiamo girato il tema al nostro Direttore pregandolo di fornire un quadro d'insieme inserendo concetti semplici ma esaustivi.

Vi auguriamo buona lettura

Il Comitato Comunicazione

Come già accennato dal Comitato, l'argomento non è semplice e soprattutto non molto chiaro. Per poter parlare di RITA occorre parlare prima di APE fornendo riferimenti legislativi e normativi.

L'A.PE.



L'A.Pe. e la RITA sono stati introdotti nello scenario pensionistico attraverso la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e precisamente ai seguenti commi dell'art.1:

•**A.Pe.** (commi 166-186)

•**R.i.t.a.** (commi 188-193)

Il testo della legge è consultabile al seguente link:

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg>

ANTICIPO PENSIONISTICO A.PE.

L'obiettivo dichiarato dell'ape è:

«aumentare la flessibilità nelle scelte individuali per i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia e agevolare la transizione verso il pensionamento per le persone che sono disoccupate o in condizione di bisogno».



Per andare in pensione prima dell'età pensionabile vi sono tre tipi di A.Pe.:

- **volontaria**
- **aziendale**
- **sociale**

Le opzioni sono esercitabili a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2018.

Il coefficiente di conversione per il calcolo dell'A.PE. è applicato con riferimento all'età del pensionamento di vecchiaia.

L'A.PE. è un prestito corrisposto, dall'INPS, in quote mensili per dodici mensilità fino al pensionamento di vecchiaia.

Ha una durata massima di 3 anni e 7 mesi e minima di 6 mesi.

Gli importi minimo e massimo del prestito dell'A.PE. saranno definiti con Dpcm e, detto prestito, dovrà essere rimborsato con rate di ammortamento mensili nei 20 anni successivi al pensionamento.

Il prestito sarà garantito da una polizza assicurativa obbligatoria a copertura del rischio di premorienza.

Analizziamo brevemente i vari tipi di APE



APE VOLONTARIA

•Possono accedere all'anticipo pensionistico (APE) i lavoratori che abbiano:

- 63 anni di età e a cui manchino non più di 3 anni e 7 mesi per il pensionamento di vecchiaia;
- 20 anni di contribuzione

L'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (501 euro, quindi pensione non inferiore a 700 euro lordi)

•Le modalità operative saranno meglio definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio

•Tasso di interesse, misura del premio, istituti di credito e imprese assicurative coinvolte nel processo saranno determinati da un accordo quadro tra MEF, MLPS, ABI e ANIA.

MODALITA' OPERATIVE ATTUALI

Gli interessati richiedono all'Inps, tramite il portale web, la certificazione del diritto all'APE ottenendo informazioni su:

- durata
- importo minimo e massimo
- banche e assicurazioni aderenti all'iniziativa.

Ottenuta la certificazione, il richiedente sottoscrive on-line la proposta (domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia) indicando: quantità prescelta dell'Ape e istituti di credito e assicurazione.

Dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate mensili l'importo richiesto.

Dal momento del pensionamento di vecchiaia, l'INPS eroga la pensione al netto della rata di ammortamento (inclusiva di restituzione capitale, interessi e assicurazione)

In caso di premorienza l'assicurazione ripaga il debito residuo e l'eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni; non ci sono garanzie reali sul prestito.

Dopo 20 anni dal pensionamento, il richiedente ha completato la restituzione delle rate di ammortamento alla banca finanziatrice e la pensione torna al suo livello "normale".

L'APE volontaria consente una detrazione fiscale del 50% sulla componente di costo corrispondente alla quota interessi e premio (tale agevolazione permetterebbe di ridurre il taglio all'assegno pensionistico, fissandolo attorno al 4,7% per ogni anno di anticipo)



APE AZIENDALE

Il datore di lavoro si impegna, sulla base di un accordo individuale, a compensare i costi attraverso il versamento, in unica soluzione, all'Inps di una somma non inferiore, per ogni anno o frazione di anno di anticipo, all'importo dei contributi volontari di cui all'art.7, d.lgs 184/97 (almeno il 33% dell'imponibile delle ultime 52 settimane di lavoro)

L'aumento del montante contributivo determina un INCREMENTO della rata pensionistica tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE

Questo tipo di APE si rivolge ad aziende in crisi o che vogliono rinnovare il personale.



APE SOCIALE

Indennità prevista per particolari condizioni di bisogno (nessun coinvolgimento di banche e assicurazioni) nei limiti dello stanziamento erariale;

Sperimentale dal 1°maggio 2017 al 31 dicembre 2018 (con eventuale prosecuzione);

Importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, in ogni caso non superiore a 1.500 euro (per la parte eccedente è possibile attivare l'Ape volontaria con costi parametrati alla sola eccedenza).



CATEGORIE AMMESSE

Disoccupati senza ammortizzatori sociali (esclusi i contratti a termine) da almeno 3 mesi e con 30 anni di contributi;

Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi familiari di 1° grado con disabilità grave con 30 anni di contributi;

Lavoratori con un grado di invalidità superiore o uguale al 74% con 30 anni di contributi;

Lavoratori che svolgono attività rischiose o difficoltose (in via continuativa per almeno 6 anni) con 36 anni di contributi (categorie individuate in un allegato alla legge di bilancio)




TABELLA TIPI DI A.PE.

	A.PE. VOLONTARIA	A.PE. AZIENDALE	A.PE. SOCIALE
Finalità	Aumentare la flessibilità nelle scelte individuali	Favorire processi di turnover o istituzionali aziendali	Agevolare la transizione verso il pensionamento di lavoratori disoccupati o in condizioni di bisogno
Che cos'è	Prestito previdenziale restituito con ammortamento ventennale dal pensionamento	Accordo tra lavoratore e datore di lavoro con costi a carico di quest'ultimo	Prestazione assistenziale prevista per particolari condizioni di bisogno nei limiti dello stanziamento di bilancio senza coinvolgimento di banche e assicurazioni
Destinatari	Lavoratori che abbiano non meno di 63 anni a cui manchino non più di 3 anni e 7 mesi o meno di 6 mesi alla pensione di vecchiaia e abbiano 20 anni di contributi. L'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento, deve essere pari o superiore a 1,4 il trattamento minimo pensionistico	Lavoratori coinvolti in processi di turnover o ristrutturazione aziendale che abbiano gli stessi requisiti dell'APE Volontaria	Disoccupati senza ammortizzatori sociali (esclusi i contratti a termine) da almeno 3 mesi e con 30 anni di contributi; Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi familiari di 1° grado con disabilità grave con 30 anni di contributi; Lavoratori con un grado di invalidità superiore o uguale al 74% con 30 anni di contributi; Lavoratori che svolgono attività rischiose o difficili (in via continuativa per almeno 6 anni) con 36 anni di contributi (categorie individuate in un allegato alla legge di bilancio)
Tassazione	Esente da IRPeF	Esente da IRPeF	Tassazione IRPeF

Descritto sinteticamente i vari tipi di APE possiamo passare alla RITA cioè la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

RITA agganciata all'APE o ad essa alternativa

La RITA è una opzione sperimentale esercitabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018

Si tratta di una erogazione frazionata del proprio montante accumulato direttamente ad opera del Fondo Pensione senza intervento dell'assicurazione.

L'importo della RITA è liberamente determinabile dall'Aderente al Fondo Pensione con irrevocabilità della scelta (dall'accettazione della richiesta al conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica)

Le condizioni essenziali per poter ottenere la RITA sono:

- requisiti per l'accesso all'APE volontaria (anche se non viene chiesta all'INPS l'erogazione della prestazione)
- cessazione del rapporto di lavoro
- essere iscritti al Fondo Pensione e avere un capitale accumulato

(**certificazione Inps** di cui al comma 168 dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2017)

La RITA viene erogata dal Fondo Pensione con periodicità non inferiore a quella mensile.

Decesso in fase di erogazione della RITA

- Devoluzione successoria per le quote già smobilizzate a titolo di RITA (iure successionis)
- Riscatto per premorienza per il capitale in fase di accumulo (iure proprio)
- Prerogative rispetto alla parte residua al netto dell'importo richiesto a titolo di RITA (regole ordinarie su contribuzione volontaria, anticipazioni, riscatti e prestazioni)
- In caso di ripresa del lavoro (riacquisto requisiti di partecipazione) si avrà riattivazione della contribuzione sulla medesima posizione residua
- Accesso successivo alla prestazione per il residuo (regole ordinarie anche su riparto capitale e rendita ex art.11, d.lgs 252/2005)

TASSAZIONE

- Distinzione dei montanti accumulati (M1 fino al 2000; M2 dal 2001 al 2006 e M3 dal 2007) unicamente ai fini della determinazione delle basi imponibili
- Fiscalità tipica delle prestazioni post 2007 (regime agevolato 15% - 9%) su tutto il capitale erogato come RITA.

RITA – TESTO DELLA NORMA

Come detto all'inizio, la RITA è stata introdotta dalla legge 232/2016 ai commi 188-193 dell'articolo 1. Ecco i vari Commi riportati:

188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge e in possesso della certificazione di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.

189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. 191. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate. 192. OMISSIS.

193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

I requisiti per la Rita

- Et  non inferiore a 63 anni
- Non essere gi  titolari di una pensione diretta
- Essere iscritti all'Inps, compresa gestione separata
- Avere un'anzianit  contributiva di almeno 20 anni
- Maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi
- Al momento dell'accesso alla Rita, aver diritto a una pensione obbligatoria, al netto delle rate dell'Ape eventualmente richiesta, pari o superiore, a 1,4 volte il minimo Inps